

dossier

Gennaio 2020

Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera

Atto del Governo n. 138



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 104



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 161

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Norme transitorie e finali</i>)	4
Articolo 4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	4

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	138	
Titolo breve:	Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	VIII Ambiente XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152)

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice ambientale). In particolare:

- all'articolo 268 vengono inserite o modificate alcune definizioni inerenti le emissioni odorigene e il solvente organico;
- all'articolo 269 si introducono alcune semplificazioni nel procedimento autorizzativo. Si dispone che l'autorizzazione debba sempre riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio. Si regolano due particolare casi di modifica non sostanziale dello stabilimento, ovvero la variazione del gestore e quella del trasferimento di una parte dello stabilimento. Nel primo caso è prevista una comunicazione del nuovo gestore all'autorità mentre nel secondo caso è prevista la richiesta dell'autorizzazione per la parte trasferita da parte del gestore cessionario e l'autorità competente procede anche all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente. Infine, si prevede che le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.
- all'articolo 270 le modifiche apportate sono finalizzate ad assicurare un più preciso coordinamento tra le norme di aggregazione degli impianti;
- all'articolo 271 si specifica che le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Tali sostanze devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. L'autorità competente è deputata alla verifica del rispetto della presente disposizione anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione. Inoltre, nell'ambito del principio secondo cui l'autorizzazione deve riferire i valori limite di emissione a specifiche sostanze pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento, si prevede che i controlli effettuati dall'autorità competente ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione ed i monitoraggi del gestore debbano riferirsi solo a sostanze e parametri per i quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni, fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il gestore accerti difformità nel corso del monitoraggio si prevedono apposite comunicazioni alle autorità competenti;

- all'articolo 272 si precisa il divieto di ricorrere ad autorizzazioni di carattere generale in caso di utilizzo di sostanze pericolose;
- all'articolo 273-bis si specificano alcuni poteri delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni nell'ambito del processo di adeguamento degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, prevedendo la possibilità che le autorità prescrivano l'adeguamento nelle richieste di rinnovo periodico delle autorizzazioni. Si disciplina il caso in cui impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si considerino come un solo impianto di potenza pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1;
- all'articolo 279 si specificano gli atti autorizzativi a cui si riferisce il reato di installazione e di gestione di uno stabilimento in assenza di autorizzazione. Inoltre, si aggiorna il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo di assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della vigente sanzione penale;
- all'articolo 281 le modifiche introdotte sono finalizzate a regolare il regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli impianti che, per effetto del decreto legislativo n. 183/2017, non sono soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall'autorizzazione..A tali impianti, si applicano, per analogia, tempistiche e procedure previste per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW;
- all'articolo 284 si prevede, nei casi in cui si effettui una modifica di un impianto termico civile fuori produzione, che l'installatore si debba limitare a dichiarare se è presente l'atto integrativo al libretto di centrale prescritto per gli impianti più datati. Si precisa, poi, che il termine di 60 giorni per l'iscrizione nel registro autorizzativo dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica dal 20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza;
- all'articolo 294 si precisa che l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile è derogato per gli impianti esclusi dall'autorizzazione e che, nell'individuazione degli impianti oggetto di tale deroga, non si applicano le norme di aggregazione dell'articolo 272;
- sono apportate alcune modifiche agli allegati IV, VI e IX, finalizzate a:
 - a) introdurre una nuova fattispecie fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale;
 - b) specificare i criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall'autorità competente per il controllo;
 - c) estendere i valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa fra 1 e 3 MW;

La RT, afferma che:

- le modifiche all'articolo 268 sono di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 269 ineriscono procedimenti già previsti dall'ordinamento e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 270 sono meramente formali e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

- le modifiche all'articolo 271 non prevedono nuovi impegni e adempimenti e trattandosi di attività svolte da anni dalle autorità competenti (regioni, province e città metropolitane ed Arpa) e dai gestori, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 272 e 273-*bis*, non prevedendo nuovi impegni e adempimenti e trattandosi di procedimenti già previsti dalle norme vigenti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 279, considerate le ricadute positive sul carico dei procedimenti giurisdizionali, non determinano profili di onerosità per la finanza pubblica. La RT sottolinea che potrebbero prefigurarsi maggiori introiti per la finanza pubblica e si tratta, comunque, di entrate eventuali, in quanto aleatorie;
- le modifiche all'articolo 281, atteso che gli obblighi di adeguamento già sussistevano, sia pure con altre modalità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 282, trattandosi di adempimenti posti a carico del produttore, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 283, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 284 sono meramente formali e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 294, trattandosi di adempimenti posti a carico del produttore, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'allegato IV non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'allegato VI si riferiscono a controlli che rappresentano attività svolte da anni dalle autorità competenti ed i cui oneri sono posti a carico del gestore, mentre per quanto riguarda il monitoraggio si tratta di un adempimento che grava in via diretta sul gestore. Pertanto, per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche all'allegato IX, trattandosi di adempimenti che gravano solo sul soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur osservando che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 sono prevalentemente di natura ordinamentale, andrebbe confermato che laddove le nuove norme incidono su aspetti organizzatori o relativi ad adempimenti delle autorità competenti, le connesse attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma apporta una serie di variazioni all'Allegato I alla Parte Quinta così come riportato dall'Allegato I del presente provvedimento, modificando alcuni parametri dei valori di emissione.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Norme transitorie e finali)

Il comma 1 prevede che per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle nuove prescrizioni dell'articolo 294 sul rendimento di combustione, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento, mentre per gli impianti civili esistenti (non soggetti ad autorizzazione) è effettuato entro il 1° gennaio 2025.

Il comma 2 prevede per i casi di depenalizzazione di cui all'articolo 279, nel periodo transitorio, l'utilizzo di una procedura, applicata ad altre recenti depenalizzazioni¹.

Il comma 3 prevede, per tutti gli allegati alla Parte Quinta, l'utilizzo della formula di "ossidi di azoto (NOx)", in sostituzione di quella utilizzata nel testo vigente "ossidi di azoto".

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la RT evidenzia che viene introdotto il principio dell'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, con ricadute positive sul carico dei procedimenti giurisdizionali. Per la RT non si ravvisano profili di onerosità, atteso che si potrebbero prefigurare maggiori introiti. La RT chiarisce che si tratta di sanzioni eventuali e, quindi, di entrate non certe, in quanto aleatorie.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, sia compatibile con la normativa comunitaria e non determini possibili contenziosi con oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

La norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

¹ Articoli 8, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

